

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Reg. (CEE) 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, sue modifiche e integrazioni (in particolare i Regg. 1760/87, 1094/88, 1609/89, 2156/89, 3808/89);
- il Reg. (CEE) 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;
- il Reg. (CEE) 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 231/96;
- il Reg. (CEE) 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativo all'istituzione di un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Reg. (CEE) 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, e successive modificazioni, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Reg. (CE) 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG - Sezione GARANZIA;
- il Reg. (CE) 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG), che abroga il precedente Reg. (CEE) 2078/92, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

- i successivi Regolamenti di applicazione del Reg. (CE) 1257/1999, ed in particolare il vigente Reg. (CE) 817 della Commissione del 29 aprile 2004;

Visti altresì:

- il Decreto-Legge n. 701 del 27 ottobre 1986, convertito con modificazioni nella Legge 23 dicembre 1986 n. 898, e successive modificazioni, recante misure urgenti in materia di controlli di aiuti comunitari; sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo;
- il Decreto del Ministeriale n. 35 dell'8 febbraio 1990 inerente l'applicazione delle disposizioni di cui al Reg. CEE 797/85 e le connesse disposizioni attuative regionali;
- il Programma pluriennale regionale 1994-1996 attuativo del Reg. (CEE) 2080/92 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1951 del 17 maggio 1994 e le corrispondenti disposizioni attuative;
- il Programma pluriennale regionale 1998-1999 attuativo del Reg. CEE 2080/92 adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 875 del 8 giugno 1998, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (99) 580/4 del 10 marzo 1999 e le corrispondenti disposizioni attuative;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 18 dicembre 1998, n. 494, recante norme di attuazione del Reg. (CEE) 2080/92, in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze;
- la Circolare del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 4 ottobre 2000 n. 4373 esplicativa del sopra citato Decreto ministeriale;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 1338 del 19 gennaio 2000, che approva il Piano Regionale di Sviluppo Rurale della Regione Emilia - Romagna per il periodo 2000-2006 (di seguito in sigla P.R.S.R.) attuativo del citato Reg. (CE) 1257/1999;
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 relativa all'attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Rurale;

- la Decisione della Commissione Europea C(2000)2153 del 20 luglio 2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla Commissione stessa il 3 luglio 2000 e le successive decisioni che approvano le modifiche apportate al documento di programmazione in materia di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna;
- il Programma Operativo relativo all'attuazione della Misura 2.h del P.R.S.R. approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 303 del 25 febbraio 2002;
- il Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 6306 del 4 dicembre 2002, recante disposizioni attuative dell'art. 64 del Reg. (CE) 445/02;
- il Regolamento (CE) 1663/95 che stabilisce modalità d'applicazione del Regolamento (CEE) 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG - Sezione GARANZIA;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agazia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure del P.R.S.R. con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001;
- l'art. 3, comma 2, della predetta L.R. n. 21/2001, il quale prevede che i rapporti con gli Enti delegati alla gestione delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti degli aiuti comunitari - ai sensi e nel rispetto del punto 4) dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1663/95 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, Sezione GARANZIA - siano regolati da apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale con specifico atto;

Richiamata, in proposito, la propria deliberazione n. 2700 del 3 dicembre 2001, riguardante l'approvazione dello Schema Tipo della convenzione fra AGREA e gli Enti indicati all'art. 3 della predetta Legge, nonché le relative integrazioni di cui alla successiva deliberazione n. 2803 del 30 dicembre 2004;

Dato atto:

- che AGREA ha provveduto con specifiche convenzioni a delegare alle Province ed alle Comunità Montane le

funzioni di autorizzazione;

- che AGREA ha altresì provveduto a sottoscrivere apposita convenzione con i Centri di Assistenza Agricola per la regolamentazione dell'attività di assistenza procedimentale consistente in acquisizione, verifica ed accertamento della completezza, validità e rispondenza degli atti e della documentazione presentata ai CAA dai soggetti richiedenti provvidenze comunitarie e nazionali;
- che il Regolamento Regionale n. 17 del 15 settembre 2003, sulla disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna prescrive, all'art. 6, comma 1, che le aziende agricole che intendono intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con la Pubblica Amministrazione, devono essere preventivamente iscritte a detta anagrafe;

Considerato:

- che le Misure di cui ai sopra citati Regolamenti prevedono la corresponsione, oltre che di specifici aiuti all'impianto, in taluni casi, anche di premi per coprire le spese di manutenzione e compensare le perdite di reddito;
- che in particolare la corresponsione di premi per il mancato reddito può protrarsi fino a 20 anni dalla realizzazione dell'imboschimento;
- che il D.M. 494/98 recante norme di attuazione del Reg.(CEE) n. 2080/92, prevedeva per i pagamenti successivi a quello del primo anno di impianto la presentazione di una dichiarazione annuale di adempimento alle obbligazioni assunte;
- che il Reg. (CE) n. 817/04, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999, all'art. 66 prevede che nel caso di un aiuto pluriennale i pagamenti successivi a quello del primo anno di presentazione della domanda siano effettuati in base ad una domanda annuale di pagamento dell'aiuto,
- che è necessario adeguare, aggiornare e uniformare le procedure relative ai pagamenti dei premi annuali che originano dall'effettuazione degli imboscamenti effettuati in riferimento ai sopra citati Regolamenti, nonché fornire più puntuali specificazioni circa le

obbligazioni connesse;

- che è indispensabile conformarsi a quanto previsto dal Regolamento Regionale 15 settembre 2003, n. 17 "Disciplina dell'Anagrafe delle Aziende agricole dell'Emilia-Romagna" (Bollettino Ufficiale n. 138 del 15 settembre 2003);
- che è indispensabile, altresì, garantire l'identificazione delle particelle agricole e dei beneficiari di premi connesse all'effettuazione degli imboschimenti in questione permettendo l'incrocio con i dati relativi all'applicazione dei regimi di sostegno nell'ambito della politica agricola comune (P.A.C.), vedi Reg. (CE) 1782/03 Cap. 4 e Reg. (CE) 796/04 parte II;
- che è infine doveroso procedere a individuare distinti elenchi di inadempimenti essenziali ed accessori in ottemperanza a quanto prescritto all'art. 3 comma 5 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 6306 del 4 dicembre 2002;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione di specifiche disposizioni che integrino quelle a suo tempo deliberate in relazione all'attuazione dei Regolamenti comunitari sopra elencati e dei rispettivi Programmi di attuazione, ovvero ne sostituiscano le parti corrispondenti;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione, Dott. Giorgio Poggioli, in ordine alla compatibilità del presente atto con i contenuti del P.R.S.R.;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e successive modifiche;

Dato atto, pertanto, del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Dario Manghi, in merito alla presente deliberazione ai

sensi del citato art. 37, comma 4, della LR 43/2001 e della predetta deliberazione n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare - sulla base delle considerazioni formulate in premessa qui integralmente richiamate ed ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria in essa citata - le "Disposizioni integrative relative ai pagamenti dei premi annuali per manutenzioni e perdite di reddito e alla corretta gestione di imboschimenti", nella stesura allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 2) di stabilire, in coerenza con quanto riportato nelle predette "Disposizioni":
 - a) che il pagamento dei premi annuali per manutenzioni e perdite di reddito già disposti a favore dei beneficiari specificamente indicati è condizionato alla loro iscrizione nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2003;
 - b) che le domande di pagamento dei premi annuali, nonché ogni altra domanda e/o comunicazione dovuta, dovranno essere presentate secondo le modalità e nei termini definiti nelle "Disposizioni" di cui al precedente punto 1), e che detti termini possano essere annualmente modificati con atto motivato del Direttore Generale Agricoltura;
 - c) che - per l'annualità 2006 - le domande di pagamento dei premi per manutenzioni e perdite di reddito per imboschimenti riferibili al PRSR - misura 2h e al Reg. (CEE) 2080/92 dovranno essere presentate entro il 19 giugno 2006, fatta salva la facoltà di modifica di cui alla precedente lettera b);
- 3) di approvare quale elenco degli inadempimenti di cui ai commi 4 e 5 del Decreto ministeriale n. 6306 del 4

dicembre 2002 quello contenuto nello specifico paragrafo delle "Disposizioni" di cui al precedente punto 1);

- 4) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - -

IMBOSCHIMENTI IN TERRENI AGRICOLI

- *Reg. CEE 1257/99 - Piano Regionale di Sviluppo Rurale 00-06- **Misura 2.h**;*
- *Reg. CEE 2080/92 - Programmi Pluriennali Regionali 94-96 e 98-99;*
- *Reg. CEE 797/85, sue modifiche e integrazioni (in particolare Regg. CEE 1094/88, 1272/88 e 1609/89) e Reg. CEE 2328/91- **set-aside forestazione***

***Disposizioni integrative**
relative
ai pagamenti dei premi annuali
per manutenzione e perdita di reddito
e alla corretta gestione degli impianti*

INDICE

- * **Obiettivi**
- * **Beneficiari**
- * **Condizioni per la corresponsione dei premi**
 - * **Domanda annuale di pagamento dei premi per manutenzioni e perdite di reddito e aggiornamento dei dati relativi al beneficiario e alle particelle**
- * **Modalità di presentazione delle domande**
- * **Cambi di beneficiari per subentro negli impegni in corso**
- * **Revisione dei Piani di Coltura e Conservazione**
- * **Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni**
- * **Inadempienze**
- * **Inadempienze per causa forza maggiore**

Obiettivi

Quanto di seguito esposto riguarda premi e aiuti corrisposti e/o ancora da corrispondere per l'effettuazione di **IMBOSCHIMENTI DI TERRENI AGRICOLI** in applicazione:

- del Reg. CEE 1257/99 (Piano Regionale di Sviluppo Rurale 00-06- Misura 2.h);
- del Reg. CEE 2080/92 (Programmi Pluriennali Regionali 94-96 e 98-99);
- del Reg. CEE 797/85, sue modifiche e integrazioni (in particolare Reg. CEE 1094/88, Reg. CEE 1272/88 e Reg. CEE 1609/89) e Reg. CEE 2328/91- set-aside forestazione.

Le presenti Disposizioni integrano le specifiche Disposizioni deliberate in relazione all'attuazione dei Regolamenti comunitari sopra elencati e dei rispettivi Programmi di attuazione, ovvero ne sostituiscono le parti corrispondenti.

La necessità di integrare e adeguare le disposizioni relative agli obblighi e ai pagamenti che residuano dall'effettuazione degli imboschimenti in questione origina dall'imprescindibile esigenza di conformare le procedure e le modalità di pagamento all'evoluzione del contesto normativo in materia di pagamento di sussidi in agricoltura. Ciò con particolare riferimento:

- a quanto previsto dal Regolamento Regionale 15 settembre 2003, n. 17 "DISCIPLINA DELL'ANAGRAFE DELLE AZIENDE AGRICOLE DELL'EMILIAROMAGNA" (Bollettino Ufficiale n. 138 del 15 settembre 2003).
- agli obblighi di identificazione delle particelle agricole e degli agricoltori (sistema integrato di gestione e controllo) nell'applicazione dei regimi di sostegno nell'ambito della politica agricola comune (P.A.C.), vedi Reg. (CE) 1782/03 Cap. 4 e Reg. (CE) 796/04 parte II e Reg. (CE) 817/04.

Si rende inoltre necessario rendere omogenee le modalità e le procedure di pagamento dei premi ancora da corrispondere, nonché puntualizzare alcuni aspetti e problematiche strettamente correlati all'adeguata corretta gestione degli impianti in riferimento alle obbligazioni a suo tempo assunte.

Beneficiari

I regolamenti comunitari sopra richiamati prevedevano il finanziamento agli imboschimenti di terreni agricoli attraverso il pagamento di:

1. aiuti all'impianto
2. premi annuali (per manutenzioni e/o per compensare la perdita di reddito).

Con riferimento al pagamento dei premi annuali, inizialmente, per il cosiddetto **set-aside-forestazione** (vedi DM 35/19909), sono concessi ai produttori agricoli ... che hanno destinato le superfici ritirate dalla produzione a imboschimento.

Successivamente il Reg. CEE 2080/92 distingue i premi, indicando che:

- quelli relativi alla manutenzione possono essere concessi alle persone fisiche o giuridiche che procedano all'imboschimento di superfici agricole,
- mentre quelli relativi alla perdita di reddito sono concedibili agli imprenditori agricoli che non fruiscono del regime di prepensionamento previsto dal regolamento (CEE) n. 2079/92, e a qualsiasi altra persona fisica o giuridica di diritto privato.

Il Regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale (misura 2h) per il periodo 2000-2006 (Reg. CE 1257/99), relativamente ai premi per perdita di reddito, ha previsto che lo stesso sia destinato agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che hanno coltivato le terre prima dell'imboschimento, o a qualsiasi altra persona giuridica di diritto privato.

Tale impostazione è stata sostanzialmente confermata anche, per il periodo 2007-2013, nel Reg. (CE) 1698/05.

I requisiti soggettivi posseduti dal beneficiario relativi alle condizioni che determinano differenti livelli di premio, sono sempre da riferire al momento dell'adozione della decisione individuale di concessione del sostegno. Eventuali successive variazioni di tali condizioni non influiscono sull'entità del premio da percepire, sempreché in corso di impegno non sopravvenga un cambio di beneficiario.

In caso di cambio di beneficiario, infatti, sussiste la necessità di valutare le condizioni specifiche per la ripresa dei diritti e degli obblighi del nuovo beneficiario al fine della determinazione dell'importo del premio, come già previsto dal Programma Operativo della Misura 2.h. L'unica eccezione ammessa riguarda gli imboschimenti realizzati in riferimento al Reg. CEE 2080/92 in quanto, in considerazione del contenuto del comma 2 dell'art. 1 del D.M. 6306/04 per tali rimane vigente quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 949/98.

Condizioni per la corresponsione dei premi

In conseguenza dell'entrata in vigore del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003, "Disciplina dell'Anagrafe delle Aziende agricole", si rende indispensabile conformarsi al contenuto del medesimo Regolamento, con particolare riguardo a quanto prescritto nell'art. 6.

Pertanto, a far data dall'approvazione delle presenti Disposizioni il pagamento dei premi annuali per manutenzioni e perdita di reddito già disposti a favore dei beneficiari specificamente indicati nel paragrafo precedente è condizionato alla loro iscrizione nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 17/2003.

Domanda annuale di pagamento dei premi per manutenzioni e perdite di reddito e aggiornamento dei dati relativi al beneficiario e alle particelle

Per gli imboschimenti riferibili al Reg. CEE 1257/99 (Piano Regionale di Sviluppo Rurale 00-06- Misura 2.h), il Reg. (CE) 817/04 prevede al comma 5 dell'art. 66, che: *"nel caso di un aiuto pluriennale i pagamenti successivi a quello del primo anno di presentazione della domanda sono effettuati in base ad una domanda annuale di pagamento dell'aiuto"*.

Per gli imboschimenti riferibili al Reg. CEE 2080/92 (Programmi Pluriennali Regionali 94-96 e 98-99), il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1998, n. 494, all'art. 9, prescrive che il beneficiario che abbia diritto al pagamento degli aiuti annuali è tenuto a presentare annualmente una dichiarazione con la quale attesta di aver adempiuto esattamente agli obblighi assunti con la domanda di adesione. La dichiarazione dev'essere presentata agli uffici competenti entro il 31 agosto di ciascun anno d'impegno.

Per gli imboschimenti riferibili al Reg. CEE 797/85, sue modifiche e integrazioni (in particolare Reg. CEE 1094/88, Reg. CEE 1272/88 e Reg. CEE 1609/89) e Reg. CEE 2328/91- set-aside forestazione - non è previsto alcun obbligo di presentazione di alcuna domanda/dichiarazione ai fini del pagamento dell'importo annuale dovuto per manutenzioni e perdite di reddito.

In considerazione della necessità di uniformare e razionalizzare le modalità e le procedure di effettuazione dei pagamenti annuali in questione, si dispone quanto di seguito indicato in ordine alla presentazione delle domande di pagamento di premi annuali.

- a) I pagamenti dei premi per manutenzioni e perdite di reddito per imboschimenti riferibili al **PRSR - misura 2.h** e al **Reg. CEE 2080/92**, potranno essere effettuati unicamente ai beneficiari regolarmente iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole di ogni anno che ne facciano richiesta nei modi e nei termini definiti dall'AGREA; la domanda presentata sulla base della modulistica predisposta dalla medesima Agenzia regionale avrà sia valore di domanda annuale di cui all'art. 66 del Reg. (CE) 817/04, sia valore di dichiarazione di adempimento in riferimento al DM 494/98 per quanto riguarda le principali operazioni colturali previste (risarcimenti, potature, diradamenti, regimazione, ecc..), nonché di impegno per le rimanenti operazioni ancora da attivare (es. ripuliture). Le domande annuali di pagamento comportano automaticamente l'obbligo dell'aggiornamento dei dati relativi al beneficiario e alle particelle imboschite.

Per l'annualità 2006 le domande di pagamento dovranno essere presentate entro il **19 giugno 2006**; per le annualità successive entro il **30 aprile di ogni anno**.

- b) Per gli imboschimenti riferibili al set-aside forestazione non è prevista alcuna presentazione di domande/dichiarazioni annuali. Vi è comunque l'obbligo di comunicare ad AGREA e alle Amministrazioni competenti, in caso di loro modifiche:

- **i dati anagrafici del beneficiario** (sia nel caso in cui le modifiche riguardino il medesimo soggetto già beneficiario di aiuti e/o premi nelle annualità precedenti, sia nel caso di cambio di beneficiario) e
- **i dati relativi alle particelle imboschite** (individuazione, estensione, uso).

Detta comunicazione deve essere concomitante al necessario adeguamento della posizione all'Anagrafe delle Aziende Agricole e deve essere presentata al verificarsi delle modifiche intervenute, in ogni momento dell'anno, e comunque entro i termini di cui al precedente punto a). Resta inteso che, in caso di cambio di beneficiario, i termini di presentazione delle relative domande/comunicazioni sono quelli indicati nel successivo paragrafo "Cambi di beneficiario per subentro negli impegni in corso".

Salvo casi documentati di forza maggiore (vedi paragrafo specifico) per gli impegni assunti in annualità precedenti ed ancora in corso, la mancata presentazione della "domanda annuale di pagamento dell'aiuto" entro i termini prescritti nei precedenti e successivi paragrafi, determina i seguenti effetti:

1. Il beneficiario non potrà percepire gli aiuti per l'annualità cui si riferisce il pagamento 2006. Potrà ripresentare regolarmente la domanda secondo le modalità stabilite per la successiva annualità, se ancora ricadente nel periodo di impegno;
2. Non viene comunque meno per il beneficiario l'obbligo del rispetto degli impegni sottoscritti, pena la decadenza totale dell'aiuto e la restituzione con interessi di tutte le annualità percepite.

Nei casi di presentazione di domande incomplete riguardo alle superfici impegnate e/o alle azioni originariamente sottoscritte, i suddetti effetti sono comunque prodotti, limitatamente a quelle parti dell'impegno oggetto di omissione, salvo i casi rettificabili dall'ufficio istruttore.

Per "periodo di impegno" si intende il numero di anni per il quale può essere corrisposto il premio per le manutenzioni e/o la perdita di reddito, a decorrere dall'anno in riferimento al quale è stata erogata la prima annualità di detti premi.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande e le comunicazioni di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno pervenire entro i termini indicati nel paragrafo precedente mediante le modalità definite dall'AGREA (<http://agrea.regione.emilia-romagna.it/>), e dovranno essere predisposte utilizzando la modulistica e i supporti informativi messi a disposizione dalla stessa Agenzia.

Casi particolari

- **DOMANDE DI RETTIFICA:** è possibile, entro la scadenza del termine di presentazione delle domande, presentare domande di rettifica relative a domande già protocollate in precedenza. Le

“**domande di rettifica**” assumeranno un proprio numero di protocollo mentre manterranno il numero di domanda originario cui si aggiungerà il numero di versione e potranno contenere ogni genere di modifica, anche quantitativa, rispetto alla versione precedente.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, le modifiche dovranno essere comunicate attraverso le “**comunicazioni di rettifica**”, che saranno inoltrate direttamente in forma scritta all’ufficio istruttore, il quale potrà riceverle se compatibili con i tempi e le regole del procedimento istruttorio e solo nel caso in cui il beneficiario non sia già stato informato dell’esecuzione di un controllo.

- **PRESENTAZIONE TARDIVA DI DOMANDE DI PAGAMENTO DI PREMI PER MANUTENZIONI E PERDITE DI REDDITO:** Condizione necessaria per l’erogazione dei premi è la presentazione di una domanda annuale di pagamento. Dette domande potranno essere ammesse al pagamento anche qualora pervengano:
 - per imboschimenti riferibili al **PRSR - misura 2.h** con un ritardo non superiore a 30 gg. complessivi (festivi compresi) rispetto ai termini definiti dagli atti Regionali di adozione delle presenti disposizioni (salvo le proroghe eventualmente concesse con atto del D.G. Agricoltura).
 - per imboschimenti riferibili al **Reg. CEE 2080/92** entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.

In caso di ritardo sarà comunque obbligatorio il controllo in loco della domanda prima della liquidazione. Allo stesso modo sarà disposto il controllo in loco sugli impegni in corso per i quali non viene presentata alcuna domanda.

- **MANCATA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI PAGAMENTO PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE:** sono inoltre ammesse presentazioni tardive successive ai termini di cui al paragrafo precedente per documentati casi di forza maggiore e circostanze eccezionali semprechè le domande vengano inoltrate non oltre il termine dell’annata agraria cui è riferibile il premio.
Il verificarsi di tali eventi e la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell’autorità competente (Provincia e Comunità Montana), deve essere notificato a quest’ultima, per iscritto, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi. Circa l’ammissibilità della causa di forza maggiore si pronuncerà quindi l’Organismo Delegato con specifico atto amministrativo.

Cambi di beneficiari per subentro negli impegni in corso

Se, in corso d’esecuzione di un impegno connesso alla realizzazione di un imboschimento, si verifica un trasferimento totale o parziale delle particelle oggetto di impianto (es. decesso del titolare o vendita del terreno), il soggetto subentrante deve:

- a) darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l’“*ANAGRAFE DELLE AZIENDE AGRICOLE DELL’EMILIA-ROMAGNA*”, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall’art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003;
- b) sottoscrivere e inviare all’Amministrazione competente per territorio una dichiarazione di assunzione impegno e, ove ne ricorra il caso, una domanda di cambio beneficiario, secondo

le procedure definite da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui al punto a);

in alternativa:

- c) il beneficiario e il subentrante, congiuntamente, devono dichiarare alla Provincia o Comunità Montana competente, e per conoscenza ad AGREA, che il subentrante medesimo non intende prendere in carico detti impegni, entro gli stessi termini di cui al punto a).

Se il trasferimento di impegno non ha luogo, fatti salvi casi di forza maggiore, il beneficiario è tenuto a restituire il sostegno ricevuto. La destinazione d'uso dei terreni in questione sarà comunque da ricondurre alle previsioni e alle limitazioni delle specifiche normative (forestali e ambientali) eventualmente applicabili, in riferimento al tipo di soprassuolo conseguito con l'impianto (vedi al riguardo il paragrafo 14.2 *Limitazioni all'uso* del Programma Operativo della Misura 2.h approvato con DGR 303/02).

Per gli imboschimenti effettuati in riferimento al Reg. (CE) 1257/99, nel caso di presentazione di cambio di beneficiario (punto b) sarà sempre necessario valutare le condizioni specifiche per la ripresa dei diritti e degli obblighi del nuovo beneficiario al fine della determinazione dell'importo del premio; di conseguenza, ai fini del riconoscimento dell'entità dei premi per manutenzioni e perdite di reddito, il soggetto subentrante:

- acquisisce il diritto di beneficiare di premi ancora da corrispondere unicamente se possiede i requisiti prescritti nelle disposizioni relative al programma sulla base del quale è stato effettuato l'imboschimento;
- può beneficiare esclusivamente dei premi che sarebbero stati riconosciuti al cedente, sempreché sia in possesso dei medesimi requisiti di cui sopra (non potranno essere riconosciuti al subentrante, pur in possesso degli specifici requisiti, premi superiori a quelli riconosciuti al cedente);
- qualora non sia in possesso di tutti i requisiti posseduti dal cedente, gli saranno riconosciuti i premi previsti per la categoria di beneficiari cui appartiene.

Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se la domanda iniziale sia depositata presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante è tenuto alla restituzione degli aiuti erogati dall'attivazione dell'Azione, (anche se percepiti dal precedente beneficiario) qualora, fatti salvi i casi di forza maggiore, successivamente alla presentazione della domanda di cui al punto b), non porti a termine l'impegno originariamente assunto, o sia oggetto di provvedimento di decadenza parziale o totale a seguito di controllo.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione competente.

In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

Revisione dei Piani di Coltura e Conservazione

La cura e la gestione degli imboschimenti oggetto delle presenti Disposizioni deve essere conforme agli obiettivi e alle norme vigenti per le superfici destinate a *bosco* e ad *arboricoltura da legno*, con particolare riguardo:

- al RDL 3267/1923 e al suo Regolamento di applicazione RD 1126/1926
- alla L.R. 4 settembre 1981, n.30
- al Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Il Decreto Legislativo 227/01 ha fissato principi fondamentali per la conservazione, incremento e razionale gestione del patrimonio forestale valorizzando la selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio - economico e la salvaguardia ambientale del territorio.

In conseguenza di ciò, risulta rafforzata la valenza dello strumento del *Piano di coltura e conservazione* (Piano), la cui redazione e approvazione è prevista dalle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale (PMPF) vigenti (Approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n.182 in data 31.01.1995, ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 in data 01.03.1995 con riferimento agli artt. 8,9,10,11 del RDL 3267/1923 e agli artt. 19,20,21,22,23 del RD 1126/1926).

In particolare l'art. 5 delle PMPF prescrive che:

- *“... i proprietari o possessori di terreni rimboschiti, nonché degli impianti realizzati con specie legnose per l'arboricoltura da legno, con finanziamento a totale o parziale carico di Enti pubblici, debbono compiere le operazioni di governo e trattamento in conformità con il piano di coltura e conservazione di cui agli artt. 54 e 91 del R.D.L. 3267/1923, art. 10 della L.R. 30/1981 ed art.10 della L. 984/1977 ...”*
- *il Piano di Coltura e Conservazione venga “approvato” dall'Amministrazione competente per territorio.*

In ottemperanza a quanto sopra, le Disposizioni applicative che hanno supportato la realizzazione degli imboschimenti in questione hanno sempre reso obbligatoria la redazione del Piano. La sottoscrizione del Piano da parte del Beneficiario assume importanza sostanziale al fine di disporre delle necessarie garanzie sull'accettazione degli obblighi di mantenimento degli impianti boschivi e delle opere realizzate.

La presenza del Piano, debitamente approvato dall'amministrazione territorialmente competente, in ragione del contenuto del comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs 227/01, permette anche di

assimilare le operazioni colturali ammesse dallo stesso ai tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152, comma 1, lettera c) del D.Lgs 29 ottobre 1999 n. 490.

Pertanto, semprechè non venga diversamente disposto in successive modifiche alla normativa regionale o alle vigenti PMPF, qualsiasi Piano regolarmente approvato mantiene validità:

- per qualunque superficie boscata, fino all'approvazione da parte dell'Ente competente di un ulteriore Piano in suo aggiornamento,
- per qualunque superficie destinata ad arboricoltura da legno, fino all'approvazione da parte dell'Ente competente di un ulteriore Piano in sua sostituzione, e comunque fino all'avvenuta esecuzione del taglio di utilizzazione finale, anche se effettuato in epoca successiva al turno minimo indicato nel Piano.

Durante il periodo di impegno (vedi al riguardo la durata definita nelle specifiche Disposizioni attuative in riferimento alle quali è stato effettuato l'imboschimento) è sempre possibile approvare revisioni al Piano, se queste sono conformi al contenuto delle medesime Disposizioni.

Durante il periodo di impegno non sono ammessi trasferimenti di Azione, fatta eccezione unicamente per i casi di domande di trasferimento da arboricoltura da legno a bosco permanente.

Il trasferimento è da considerarsi accolto solo ad avvenuta approvazione di specifica revisione del Piano di Coltura e conservazione, e:

- non comporta la rideterminazione dei premi nel caso in cui quelli concessi per l'Azione originaria fossero minori rispetto a quelli relativi all'Azione modificata;
- comporta, invece, la rideterminazione dei premi nel caso in cui quelli concessi per l'Azione originaria fossero superiori rispetto a quelli relativi all'Azione modificata.

E' di particolare importanza che le particelle imboschite con tecniche e modelli colturali riferibili all'**arboricoltura da legno** (sia in riferimento alle domande di adesione, sia riguardo allo stato di fatto), risultino espressamente ed univocamente individuate come tali, e idoneamente perimetrate, nel Piano.

Nelle PMPF, infatti, il riconoscimento della fattispecie *arboricoltura da legno* è subordinata all'approvazione di un regolare piano colturale da parte dell'autorità forestale competente. Pertanto, in mancanza di tale riconoscimento non è possibile ammettere la **reversibilità dell'uso** a fini agricoli, di norma ammessa solo nel caso di arboricoltura da legno e non per le superfici boscate propriamente dette.

Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni

I controlli degli imboschimenti oggetto delle presenti Disposizioni sono condotte con riferimento alle norme di seguito esposte, loro modifiche e/o integrazioni.

- I controlli degli imboschimenti riferibili all'applicazione del **Reg. CEE 1257/99 P.R.S.R. 2000-2006 - Misura 2.h** sono condotti in conformità a quanto riportato al paragrafo "Il sistema e le

procedure di controllo” al Cap. VI del P.R.S.R. medesimo, nonché nei Manuali delle Procedure e dei controlli di AGEA e AGREA, loro modifiche e integrazioni. Le suddette disposizioni integrano quanto contemplato nelle seguenti norme, loro modifiche e integrazioni:

- Reg. (CE) n. 1782/03;
 - Reg. (CE) 796/04, che sostituisce e abroga il Reg. (CE) 2419/01;
 - Reg. (CE) n. 817/04 che sostituisce e abroga il Reg. (CE) 445/02;
 - Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 6306 del 4 dicembre 2002 recante disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 445/02;
 - Leggi n. 689/81 e n. 898/86;
- I controlli degli imboschimenti riferibili all'applicazione del **Reg. CEE 2080/92** sono condotti in conformità a quanto riportato nel DM 18 dicembre 1998, n. 494 e nella sua circolare applicativa del 4 ottobre 2000, n.4373, tuttavia, se le norme ivi contenute e quelle in vigore nel momento in cui si accerta la violazione per le analoghe Misure contenute nel PRSR sono diverse, si applicano quelle più favorevoli al beneficiario, salvo che sia stato già pronunciato provvedimento o ordinanza di ingiunzione irrevocabile dai competenti uffici (vedi art.1 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 6306 del 4 dicembre 2002).

Le attività di controllo relative alla Misura 2.h del PRSR e al Reg. CEE 2080/92 sono sottoposte all'autorità dell'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) che può delegare, sulla base di apposite convenzioni, altre Strutture.

- I controlli degli imboschimenti riferibili all'applicazione del Reg. CEE 797/85, sue modifiche e integrazioni (in particolare Reg. CEE 1094/88, Reg. CEE 1272/88 e Reg. CEE 1609/89) e Reg. CEE 2328/91- **set-aside forestazione**, fanno riferimento al DM n. 63 del 19 febbraio 1991 e al DM n. 291 del 9 aprile 1992.

I controlli successivi al pagamento degli aiuti sono mirati all'accertamento del rispetto degli impegni, quali risultano dalle domande di aiuto, dai programmi regionali e dai Piani di coltura e conservazione, con particolare riferimento agli obblighi di mantenimento degli impianti boschivi e delle opere realizzate e ai connessi adempimenti tecnici.

Qualora, durante i controlli successivi al pagamento degli aiuti, siano rilevate irregolarità univocamente riconducibili alle condizioni che comportano la decadenza (es. difformità di superficie, taglio anticipato, mancato rispetto di impegni sottoscritti) l'organo competente ne pronunzia, nei tempi e nei modi prescritti, la decadenza parziale o totale.

Inadempienze

Qualora all'atto dell'effettuazione di controlli successivi all'erogazione di pagamenti, non fosse disponibile il prescritto Piano di coltura e conservazione approvato dall'amministrazione forestale competente e sottoscritto dal beneficiario, si procederà automaticamente alla sospensione della corresponsione degli aiuti fino a che il Piano non risulti formalmente vigente.

Con riferimento ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 6306 del 4 dicembre 2002 sono da considerare INADEMPIENZE agli impegni derivanti dall'ammissione ai benefici di cui alla Misura 2.h del PRSR:

- Taglio anticipato rispetto a quanto prescritto nel PRSR e/o nel Programma operativo che ha attivato la Misura e/o nel Piano di Coltura e conservazione. E' da considerare INADEMPIMENTO ESSENZIALE il taglio anticipato non autorizzato per estensioni superiori al 20% della superficie imboschita e comunque qualora la superficie residua a taglio avvenuto non conservi le caratteristiche di estensione richieste dal programma che ha determinato l'imboschimento. Il taglio per estensioni inferiori è da ricondurre a difformità di superficie applicandosi le riduzioni di cui all'art. 70 del Reg. (CE) 817/04 e le restituzioni di cui all'art. 71 del medesimo regolamento.
- Utilizzo, nella realizzazione dell'intervento, o di interventi accessori all'impianto, di "organismi geneticamente modificati". IMPEGNO ESSENZIALE.
- Utilizzo, nella realizzazione dell'intervento, o di interventi accessori all'impianto, di esemplari di specie non indicate idonee nell'Allegato 2 del P.R.S.R.. IMPEGNO ACCESSORIO fino al **10%** del totale delle essenze messe a dimora. IMPEGNO ESSENZIALE oltre tale percentuale.
- Mancata effettuazione di necessari interventi di risarcimento dal momento dall'impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo non sussistendo cause di forza maggiore. In funzione dell'epoca di effettuazione dei controlli e della sussistenza di dettagliate indicazioni circa le fallanze ammesse: a) accertata omissione di interventi di risarcimento certamente da effettuare, ovvero b) riscontro nei mesi primaverili della prima stagione vegetativa successiva ai controlli, di una fallanza superiore a quella prevista nel Piano di coltura e conservazione. IMPEGNO ACCESSORIO mancato risarcimento in impianto in cui le essenze in vegetazione raggiungono il **70%** del numero minimo di quelle che il Programma e/o il Piano valutano necessarie per considerare adeguato l'impianto. IMPEGNO ESSENZIALE qualora il mancato risarcimento riguardi casi in cui le percentuali riscontrate sono inferiori a quella sopra indicata.
- L'esercizio del pascolo non autorizzato, fatti salvi i casi di pascolamento abusivo di terzi se adeguatamente documentato (segnalazione e/o denuncia antecedente alla comunicazione/effettuazione del controllo in loco). IMPEGNO ACCESSORIO fino al **30%** della superficie imboschita e comunque in caso di bosco non significativamente danneggiato. IMPEGNO ESSENZIALE oltre tale percentuale nei casi di bosco significativamente danneggiato.
- La mancata effettuazione di pulizie (sfalci e/o lavorazioni sulle interfile), dal momento dall'impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, per un periodo superiore a 365 giorni. IMPEGNO ACCESSORIO in caso di bosco non compromesso dalla mancata pulizia e, del caso, se comunque risarcito entro il primo periodo primaverile utile. IMPEGNO ESSENZIALE nei casi in cui l'impianto è significativamente compromesso e si verifica la sopra citata condizione di mancato risarcimento.
- La realizzazione d'irrazionali potature, non autorizzate (es. sgamollatura e capitozzatura) che pregiudicano l'impianto. IMPEGNO ACCESSORIO per interventi sporadici che comunque non interessino più del 20% delle essenze che costituiscono l'impianto al momento del sopralluogo. IMPEGNO ESSENZIALE oltre detta percentuale.

- La realizzazione d'innesti e di tagli di ceduzione non autorizzati. IMPEGNO ACCESSORIO per interventi sporadici che comunque non interessino più del 20% delle essenze che costituiscono l'impianto al momento del sopralluogo. IMPEGNO ESSENZIALE oltre detta percentuale.
- La mancata ottemperanza a prescrizioni vincolanti contenute nel disciplinare di produzione integrata del pioppo. IMPEGNO ACCESSORIO superficie interessata entro il 50% della superficie imboschita. IMPEGNO ESSENZIALE oltre tale percentuale, e comunque per interventi non ammessi dalle normative fitosanitarie.
- La mancata effettuazione del taglio di utilizzazione in impianti per la produzione di "biomassa" (intervento 2.3) per periodi superiori al periodo massimo di rotazione prescritto nel Piano di Coltura e Conservazione. IMPEGNO ACCESSORIO mancata effettuazione del taglio di utilizzazione da 2 a 4 anni rispetto al periodo minimo di rotazione. IMPEGNO ESSENZIALE mancata effettuazione per oltre anni 4.

Nel solo caso in cui alcuni degli impegni descritti nel "Piano di coltura" non siano sufficientemente dettagliati, la pronuncia della decadenza in seguito a controllo potrà essere preceduta da un'integrazione al Piano medesimo a cura dell'autorità forestale competente, comprendente la precisazione delle minime operazioni colturali la cui mancata effettuazione pregiudica (totalmente o parzialmente) il perseguimento degli obiettivi di cui al Regolamento comunitario attuato, e da un successivo sopralluogo atto a verificarne l'ottemperanza.

Inadempienze per causa forza maggiore

Gli strumenti normativi indicati nel precedente paragrafo relativo ai controlli, hanno sempre contenuto, con maggiore o minore dettaglio, specifiche previsioni riguardanti l'eventualità che i beneficiari degli aiuti e dei premi per imboschimenti potessero trovarsi nell'impossibilità di rispettare gli obblighi assunti per cause di forza maggiore.

Per gli imboschimenti riferibili all'applicazione del Reg. CEE 797/85 e del Reg. CEE 2328/91- **set-aside forestazione**, tale eventualità è considerata nei DM n. 63 del 19 febbraio 1991 e al DM n. 291 del 9 aprile 1992 (art. 12).

Per gli imboschimenti riferibili all'applicazione del **Reg. CEE 2080/92** la causa di forza maggiore è disciplinata dall'art. 8 del DM 18 dicembre 1998, n. 494 (supportato dal Reg. CEE 3887/92).

Di estremo interesse sono le specificazioni che al riguardo sono contenute nella circolare applicativa del 4 ottobre 2000, n.4373; in essa, relativamente al citato art. 8, viene richiamata

- la necessità di riferire la fattispecie in questione anche ai principi di cui agli articoli 1463 e 1464 del codice civile.
- la possibilità di distinguere i casi di "forza maggiore" in definitivi (cosiddetta impossibilità totale) e temporanei (ricinducibili alla cosiddetta impossibilità parziale): solo nel secondo caso il beneficiario evita la decadenza totale dall'aiuto, ma perde comunque il diritto al premio per le annualità nelle quali non ha adempiuto.

Per gli imboschimenti riferibili alla **Misura 2.h** del P.R.S.R. 00-06, la causa di forza maggiore è disciplinata dall'art. 39 del Reg. (CE) 817/04, dal DM 6306/02 e dai Manuali delle Procedure e dei controlli di AGEA e AGREA.

Essendo necessario rendere omogenei i criteri e le modalità di riconoscimento della sussistenza di motivi di forza maggiore, considerando altresì i principi di cui agli articoli 1463 e 1464 del codice civile, per la totalità degli imboschimenti sopra richiamati si dettano le seguenti disposizioni.

Non potrà essere riconosciuta la “causa di forza maggiore” in mancanza della presentazione della prescritta notificazione all’autorità competente (AGREA e Amministrazioni territorialmente competenti), da far pervenire nei modi e nei tempi indicati al comma 2 dell'art. 39 del Reg. (CE) 817/04.

Con la notificazione dovrà essere sempre data garanzia, mediante idonea documentazione (supportata, del caso, dall’effettuazione di specifici rilievi):

- sia del generalizzato e omogeneo interessamento dell’impianto o di parte dello stesso (intero perimetro di corpi imboschiti o parte degli stessi, con corredo di individuazione planimetrica);
- sia, soprattutto, della ripetibilità dell’evento, o della permanenza delle sue conseguenze, e dell’impossibilità di porvi rimedio mediante l’utilizzo di normali appropriati interventi colturali (quali ad esempio risarcimenti, pulizie, bonifiche superficiali di fenomeni gravitativi, irrigazioni, realizzazione di recinzioni, interventi fitosanitari ammessi nei disciplinari di produzione biologica e/o integrata relativi alle coltivazioni legnose arboree o ai pioppeti, ...).

Determinati eventi possono essere riconosciuti casi di forza maggiore dalle Amministrazioni competenti solo nei casi in cui:

- 1) sia provata la causa di forza maggiore, da parte di chi era tenuto ad adempiere ad uno specifico impegno, come evento che non può essere previsto o impedito;
- 2) la forza maggiore sia stata la causa determinante l'evento che ha compromesso il mantenimento dell'impegno;
- 3) l'interessato dimostri di aver attuato tutti gli accorgimenti tecnici necessari a prevenire o limitare gli effetti dannosi dell'evento;
- 4) sia dimostrato che trattasi di evento imprevedibile di carattere oggettivo che impedisce in maniera assoluta l'adempimento dell'impegno;
- 5) sia documentato l'accadimento e sia delimitata l'area in cui l'evento ha prodotto i suoi effetti.

Sono sempre esclusi dal riconoscimento di causa di forza maggiore gli eventi:

- causati da colpa o dolo da parte dei beneficiari;
- conseguenti a omissione di informazioni note all’atto della domanda;
- connessi alla mancata o errata effettuazione di interventi di manutenzione che l’interessato si era impegnato a effettuare.

E' altresì da escludere quale *causa di forza maggiore* qualsiasi modificazione all'uso dei terreni connessa all'attuazione di strumenti di pianificazione urbanistica, con l'unica eccezione del caso di esproprio per motivi di pubblica utilità, se non prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno.

Ad avvenuto riconoscimento della sussistenza di causa di forza maggiore da parte dell'autorità competente, nel rispetto delle condizioni sopra esposte,

- nei casi in cui non sia proponibile il ripristino delle condizioni antecedenti agli eventi in questione, e cioè qualora l'impegno non possa esplicarsi nei tempi e nei modi indicati nel Regolamento e nei programmi operativi,
- sempreché l'interessato non percepisca più alcun aiuto in riferimento all'impegno originariamente assunto,

le sole particelle interessate dall'evento in questione possono essere destinate ad altra coltura.

Resta inteso che eventuali premi che fossero percepiti successivamente al verificarsi dell'evento riconosciuto quale causa di forza maggiore che ha determinato l'impossibilità di mantenere gli obblighi assunti dovranno essere obbligatoriamente restituiti.